

STATUTO

**DIVINA MISERICORDIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTROFILIPPO AG VIA
U.TERRACINI 2

Numero REA: AG - 208353

Codice fiscale: 02807890849

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Castrofilippo in locali	
	che saranno scelti di volta in volta dall'Assemblea dei so-	
	ci, la Società cooperativa sociale denominata "DIVINA MISE-	
	RICORDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di so-	
	cietà a responsabilità limitata in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposi-	
	zioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma	
	della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordi-	
	naria.	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società, senza finalità speculativa, si propone di perseg-	
	guire, secondo il dettato della legge n.381 dell'8 novembre	
	1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	assistenziali finalizzate all'inserimento lavorativo di per-	
	sone svantaggiate.	
	Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendo-	
	no perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto	
	sociale, tramite la gestione in forma associata e con la pre-	
	stazione della propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dal-	
	le Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi	

	vigenti in materia,degli statuti sociali e dei regolamenti	
	interni.	
	Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di co-	
	operativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche	
	di cui all'art.2514 del codice civile sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservate.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci,avvalendosi anche delle prestazioni lavorati-	
	ve di soggetti diversi dai soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve ri-	
	spettare il principio della parità di trattamento.	
	Art.4 (Oggetto sociale)	
	La società cooperativa,con spirito mutualistico e senza fine	
	speculativo con riferimento ai requisiti,l'organizzazione	
	del lavoro e agli interessi dei soci si propone in genera-	
	le,anche attraverso convenzioni con Enti Locali,(Comuni,	
	U.SS.LL., Comunità Montane, Province, Regioni ecc.),con Enti	
	Pubblici, parapubblici, morali e privati,di svolgere atti-	
	vità e servizi di rilevanza sociale e di utilità generale	
	anche all'interno dei provvedimenti di carattere straordina-	
	rio per il mezzogiorno, il tutto da realizzare sia come det-	
	to con convenzioni, sia attraverso appalti pubblici, pubbli-	
	ci licitazione private e cottimi fiduciari.	
	La Cooperativa opera nel settore dell'assistenza sociale per	
	il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solida-	

	rietà sociale ed ha per scopo lo svolgimento di attività di	
	assistenza sociale e sanitaria a favore degli anziani, han-	
	dicappati fisici, psichici e sensoriali,disadattati, tossi-	
	codipendenti, alcoolizzati ed emarginati in genere, inabili	
	parziali o totali.	
	A tale scopo la Cooperativa potrà realizzare, istituire e	
	gestire, anche per conto terzi, tutte quelle strutture per	
	anziani o ad uso polivalente previste dalla L.R.N.87/81 e	
	successive modifiche ed integrazioni nonché da tutte le al-	
	tre leggi nazionali o comunitarie; comunità alloggio, case	
	albergo e protette,centri diurni e residenziali di acco-	
	glienza e socializzazione per anziani e disabili, centri e-	
	ducativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale. Si propo-	
	ne, altresì, di offrire le assistenze di cui sopra , incluso	
	il disbrigo delle pratiche occorrenti,anche in caso di de-	
	genza presso gli ospedali,case di cura,di riposo,di rieduca-	
	zione e di villeggiatura assistendo tali soggetti anche a	
	domicilio dopo la dimissione dai Nosocomi fino al loro	
	reinserimento nella società.	
	La Cooperativa potrà acquistare macchine ed attrezzi di la-	
	voro utili all'esecuzione degli scopi sociali riportati. Per	
	il perseguimento dell'oggetto sociale,l'Associazione potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni ne-	
	cessarie e utili alla realizzazione degli scopi enunciati	
	(acquistare, vendere, prendere in affitto attrezzature, lo-	

	cali, accettare lasciti e donazioni, etc). La Cooperativa	
	per perseguire gli scopi sociali potrà chiedere alla Comu-	
	nità Europea, allo Stato, alla Regione Siciliana e ad altri	
	Enti, contributi o mutui agevolati e potrà aderire a Società	
	e Consorzi o Enti in qualsiasi forma aventi finalità analo-	
	ghe o affini.	
	La Cooperativa, anche ai fini fiscali, non ha per oggetto e-	
	sclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento del fine prefissatosi,	
	potrà avvalersi della consulenza o delle prestazioni di fi-	
	gure specialistiche esterne.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di svolgere attività di	
	assistenza sociale e sanitaria a favore dei minori, degli an-	
	ziani, handicappati, disadattati, tossicodipendenti, alco-	
	lizzati ed emarginati in genere. Potrà istituire e gestire	
	anche per conto terzi opportune strutture quali comunità al-	
	loggio, case albergo, case protette, comunità di tipo fami-	
	liare, centri diurni per anziani, centri ricreativi, e so-	
	ciali, ambulatori, mense; gestire o partecipare nella ge-	
	stione di scuole materne, asili nido, micro nidi, spazio giochi	
	per bambini, doposcuola, refezione e mensa, anche collaborando	
	con enti locali ed équipe di esperti per l'applicazione di	
	tecniche psicopedagogiche moderne.	
	Realizzare, istituire e gestire tutte quelle strutture per	
	anziani o ad uso polivalente come dalla Legge Regionale n.	

	87 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni nonché da	
	tutte le altre leggi nazionali o comunitarie che prevedono	
	assistenza e servizio per gli anziani; gestire direttamente	
	servizi sociosanitari, case di cura, di riposo, case-albergo	
	e protette, convenzionandosi con il S.S.N. o enti privati,	
	effettuare servizi di produzione e distribuzione di pasti;	
	Per gli immigrati ed extracomunitari la cooperativa si pro-	
	pone di: creare e gestire strutture per l'accoglienza fino	
	alla loro definitiva sistemazione, creare corsi di formazio-	
	ne professionale per gli immigrati, per il personale addetto	
	e per i giovani da inserire nel settore; attivazione di reti	
	di collegamento con strutture simili presenti nel territorio	
	dell'Unione Europea;	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	agli scopi sopra elencati, stipulando convenzioni con perso-	
	nale specializzato qualora non ve ne sia tra i soci, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria,	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi enunciati	
	comunque, sia direttamente sia indirettamente , atti-	
	nenti ai medesimi, acquistare, vendere, prendere in affitto	
	attrezzature, locali e accettare lasciti e donazioni.	
	Inoltre la Cooperativa potrà chiedere ed utilizzare tutte le	
	provvidenze previste dalle Leggi emanate ed emanande da par-	

	te della Regione, del parlamento nazionale e del Parlamento	
	europeo.	
	La Cooperativa potrà esplicitare quanto altro previsto dalle	
	leggi sotto elencate con eventuali modifiche sia delle Leggi	
	Regionali, Nazionali e Comunitarie.	
	Inoltre la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività pre-	
	viste dalle Leggi regionali, nazionali e comunitarie, emana-	
	te od emanande nell'ambito della cooperazione di solidarietà	
	sociale che di servizi socialmente utili.	
	La Cooperativa potrà aderire a società e consorzi Enti in	
	qualsiasi forma avente finalità analoghe comunque congruenti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti	
	di enti pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comu-	
	nitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali.	
	I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in	
	conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di e-	
	sercizio. La Cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi	
	da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	

	blico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	Art.5 (SOCI)	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della società cooperativa,intendono perse-	
	guire gli scopi partecipando alle attività sociali.	
	La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre	
	possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condi-	
	zioni di concorrere,in qualunque modo,alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali. Possono essere soci esclusivamente perso-	
	ne fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci "cooperatori" che prestano la loro attività riceven-	
	do un compenso di qualsiasi natura ed entità o che godono a	
	vario titolo dei servizi sociosanitari ed educativi prestati	
	dalla cooperativa;	
	b) soci "volontari" i quali prestano gratuitamente la loro	
	attività la quale risulta essere regolata da quanto disposto	
	dall'art.2 della Legge 8.11.1991 n. 381. I soci volontari	
	vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed	
	il loro numero non può superare la metà del numero comples-	

	sivo dei soci;	
	c) soci sovventori, purchè persone fisiche, come previsti	
	dalla legge 31.1.1992 n.59, art.4. I voti attribuiti ai soci	
	sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammontare della quota dovrà comunque non essere inferiore	
	né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compro-	
	missoria di cui all'articolo 32 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesisten-	
	za delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art.	
	5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce	
	le modalità ed i termini per il versamento del capitale so-	
	ciale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il	
	versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei	
	termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale di cui al precedente articolo 6 - determini il supera-	
	mento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del	
	codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la coopera-	
	tiva di applicare le disposizioni in materia di società per	
	azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di	
	ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	

	nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'as-	
	semblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo art. 18;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	

	I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capa-	
	cità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stes-	
	sa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavo-	
	ro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo	
	specificata autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 8 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dall' amministratore notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relati-	
	vi all'amministrazione.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	

	gimento degli scopi sociali; c) il cui rapporto di lavoro -	
	subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qual-	
	siasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comu-	
	nicata con raccomandata alla società cooperativa. Spetta	
	all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimino il re-	
	cesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano,	
	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione	
	al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 32. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività la-	
	vorativa dedotta nel contratto sociale;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	

	sentano la prosecuzione del rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti	
	di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;	
	che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'articolo 8 , senza la previa auto-	
	rizzazione dell'organo amministrativo;	

	k) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disor-	
	dini pregiudizievoli.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro trenta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 32.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art.12 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato , la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scio-	
	glimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	Art.13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui	
	al precedente articolo 13.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si prov-	
	vede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenu-	
	to operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'or-	
	gano amministrativo al fondo di riserva legale.	

	TITOLO IV	
	Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Art.15 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della	
	prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi. In particolare, per i soci lavoratori inquadrati	
	con rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i	
	soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello subordi-	
	nato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato	
	alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque , in	
	assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non in-	
	feriori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il	
	regolamento può definire i parametri di carattere economico,	
	produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le	
	misure da adottare per farvi fronte. La cooperativa cura	
	l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria	
	struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occu-	

	pazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato , produttive ed organizza-	
	tive che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei	
	soci lavoratori,l'organo amministrativo potrà deliberare la	
	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato , ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 16 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai	
	soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualisti-	
	ci, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da	
	quote, ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (Cento vir-	
	gola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalla	
	legge, detenute dai soci cooperatori;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dalla riserva straordinaria;	
	d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non posso-	
	no essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le	
	riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime	
	previgente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 di-	
	cembre 1947 n.1577, del Titolo III del DPR 29 settembre	
	1973, n.601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 ,	

	n.904.	
	Articolo 18 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari,né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo,la cessione può essere effettuata esclusivamente	
	per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta,decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di di-	
	niego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve mo-	
	tivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta	
	giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'articolo 28.	
	Art. 19 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	

	inventario,da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c.,certificate dall'organo amministra-	
	tivo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che	
	approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n.59,nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale,nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992,n.59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effetti-	
	vamente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutua-	
	listici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera d) dell'art.17.	

	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 16, è consentita solo una volta ef-	
	fettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a) e b).	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero	
	complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la ripartizione degli utili;	
	2) La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale oppure del revisore contabile;	
	4) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	

	6) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;	
	9) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	10) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	11) le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza e lettera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.	

	conda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiun-	
	ta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso	
	di convocazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Ammi-	
	nistratori e i Sindaci effettivi , se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione de-	
	gli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione	
	dei casi previsti dai numeri 5,6 e 11 del precedente artico-	
	lo 20, per i quali è necessario il voto favorevole della mag-	
	gioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	

	Art.23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la quota posseduta.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è pre-	
	sieduta dal Presidente ed in assenza di questi, dal Vice Pre-	
	sidente ed, in mancanza, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Nel caso di amministratore unico, questi presiede l'assem-	
	blea.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle as-	
	semblee.	

	Art.26 (Amministrazione)	
	La cooperativa viene amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da tre o cinque membri, su decisione dei	
	soci in sede di nomina. L'amministrazione della cooperativa	
	può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra	
	i soci cooperatori.	
	L'assemblea in sede di nomina dei consiglieri ne predeter-	
	mina il numero.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina,il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente ed il vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione,recante l'ordine del giorno, la data, il	

	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi o revisore contabile,	
	se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'a-	
	dunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deli-	
	berazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sin-	
	daci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggio-	
	ranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con	
	la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, fir-	
	mato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'am-	
	ministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministra-	
	tori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecuti-	
	vo, delegando loro i necessari poteri e precisando i conte-	
	nuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non	
	possono essere delegati i poteri concernenti le materie in-	

	dicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in for-	
	ma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano	
	la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristor-	
	no, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o	
	di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società. Gli amministratori	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare ri-	
	ferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tem-	
	poranea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella mede-	
	sima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci. In caso di nomina del consiglio di am-	
	ministrazione, la rappresentanza e la firma sociale spetta	
	al presidente del consiglio di amministrazione.	
	In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e	
	la firma sociale sono trasferite al Vice presidente	
	Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche ammi-	
	nistrazioni o da privati , pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo , rilasciandone liberatorie quietanze.	

	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione , può	
	delegare i propri poteri in tutto o in parte , al vice pre-	
	sidente od a un membro del consiglio , nonché con speciale	
	procura , ad impiegati della società.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori. In presenza di amministratori investiti	
	di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è sta-	
	bilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 27 (Controllo contabile)	
	1. Salvo i casi di nomina obbligatoria del collegio sindaca-	
	le, il controllo contabile è esercitato da un revisore con-	

	tabile scelto tra gli iscritti negli Albi individuati dal	
	D.M.Giustizia 29.12.2004 n.320.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assem-	
	blea, determina il compenso spettante al revisore per l'in-	
	tera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre eser-	
	cizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità alme-	
	no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale	
	e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fat-	
	ti di gestione;	
	2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio.	
	Art.28 - (Controllo dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimen-	
	to degli affari sociali e consultare, anche tramite profes-	
	sionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti re-	
	lativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità	
	contro l'organo amministrativo si applicano le disposizioni	
	previste dall'art.2476 codice civile.	

	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.29	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e sceglien-	
	doli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, il patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati , deve essere devoluto al Fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	Art. 31 (Regolamento sociale)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea e dovrà riportare il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	assoluta di tutti gli iscritti nel libro soci alla data di	
	convocazione dell'assemblea.	
	Art.32 (Clausola compromissoria)	

	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai	
	regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal	
	rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla vali-	
	dità, interpretazione e applicazione delle disposizioni sta-	
	tutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione	
	dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci,	
	o tra soci, devono essere oggetto di un tentativo prelimina-	
	re di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di	
	conciliazione della Camera di Commercio di Agrigento con gli	
	effetti previsti dagli artt.38 e segg.D.lgs 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione entro	
	60 giorni dalla comunicazione o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, saranno rimesse alla decisio-	
	ne di un Collegio Arbitrale composto da tre membri da nomi-	
	nare a cura del Presidente della Camera di Commercio di A-	
	grigento il quale provvederà anche alla designazione del	
	presidente del collegio. Ove il soggetto non provveda, entro	
	il termine di trenta giorni dalla di ricezione inviata per	
	raccomandata a.r. la nomina degli arbitri sarà effettuata si	
	istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribu-	
	nale del luogo ove ha sede la cooperativa.	
	Il Collegio Arbitrale procederà secondo il regolamento della	
	Camera Arbitrale della provincia di competenza e dovrà pro-	
	nunciarsi entro tre mesi salvo proroga altre tre mesi. Il	

34 di 35

CCIAA esente -Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 comma 3,4 e 5 D.LGS.vo. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione; bollo esente